

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

IX LEGISLATURA

UFFICIO DI PRESIDENZA

SEDUTA DEL 14 APRILE 2011

Delib. n.92

Oggetto: REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO DI CUI AL COMMA 1 DELL'ARTICOLO 18 DELLA LEGGE N.109/1994, COSÌ COME RECEPITO DAL D.Lgs. N.163/2006, ART.32, COMMA 1 LETTERE a) E b), E ALL'ARTICOLO 11 DELLA L.R. N.3 DEL 27 FEBBRAIO 2007.

L'anno duemilaundici, il giorno 14(quattordici) del mese di aprile alle ore 13:10 nella sala riunioni della propria sede al Centro Direzionale di Napoli, isola F13, si è riunito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, così costituito:

PAOLO
BIAGIO
ANTONIO
FRANCESCO
NICOLA
BIANCA MARIA
GENNARO

**ROMANO
IACOLARE
VALIANTE
NAPPI
MARRAZZO
D' ANGELO
MUCCIOLO**

Presidente
Vice Presidente
Vice Presidente
Consigliere Questore
Consigliere Questore
Consigliere Segretario
Consigliere Segretario

Sono assenti: = = =

Presiede: Pres. P. Romano

Assiste il dirigente: Avv. Magda Fabbrocini

RELATORE: Consigliere Questore FRANCESCO VINCENZO **NAPPI**

- Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Responsabile del Servizio Gestione Beni e Servizi a mezzo di sottoscrizione della presente;

PREMESSO

- **che** il Settore Amministrazione ed Economato del Consiglio regionale ha appaltato e ha in corso appalti per opere, lavori, impianti, servizi e forniture, secondo le disposizioni procedurali previste dalla legge regionale n.3 del 27 febbraio 2007;
- **che** in attuazione della legge n.109/1994, della legge n.127/1997 e successiva legge n.191/1998, e della L.R. n.3 del 27 febbraio 2007, deve essere corrisposto un compenso incentivante, da prelevare da uno specifico fondo, al personale che ha provveduto alla redazione dei relativi atti tecnico-amministrativi tenendo conto delle responsabilità professionali connesse alle prestazioni da svolgere;
- **che** ai sensi della L.R. n.3 del 27 febbraio 2007, art.11, è stato indicato nella misura massima del 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, la somma da ripartire e corrispondere come compenso relativo allo svolgimento della progettazione e attività tecnico-amministrativa ad essa connesse, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano di sicurezza e coordinamento, della direzione lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori;
- che per un più concreto, puntuale e preciso raggiungimento degli obiettivi di economicità, efficienza, efficacia e qualità dell'azione tecnico-amministrativa dell'Ente è doveroso e opportuno procedere ad attivare i dispositivi incentivanti previsti dalle sopra richiamate leggi;

RILEVATO

- **che** la L.R. n.3 del 27 febbraio 2007, recependo il dettato della legge n.415/1998, ha inteso estendere la partecipazione al fondo incentivante anche del personale preposto alla Sicurezza, alla Direzione dei lavori e al collaudo delle opere pubbliche ;
- **che** la legge 17 maggio 1999, n.144 – art. 13 – ha inteso elevare il valore percentuale del fondo incentivante dell'importo a base di gara di un appalto pubblico ed ha ridotto dal 50% al 30% della Tariffa professionale il compenso incentivante per la redazione di atti di pianificazione, da ripartire con i criteri e le modalità previsti in sede di contrattazione decentrata;
- **che** con D.M. 2 novembre 1999, n.555, del Ministero dei Lavori Pubblici pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 maggio 2000, n.108, ha adottato Regolamento recante norme per la ripartizione del fondo di cui al comma 1 dell'art.18 della legge richiamata n.109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni;
- **che** la Giunta Regionale Campania, con Delib. G.R. 12 gennaio 2001, n.100 ha approvato e adottato analogo Regolamento con il quale vengono fissati i criteri e le modalità di ripartizione del fondo di cui all'art.18, comma 1 della legge n.109/1994 e successive modifiche e integrazioni;

CONSIDERATO

- che con determina dirigenziale n.98 del 5 marzo 2007 la struttura organizzativa del Settore Amministrazione ed Economato del Consiglio regionale è stata integrata con la costituzione dell'Ufficio Tecnico con l'assegnazione di specifiche figure professionali capaci di rispondere compiutamente alla complessità di tutti gli aspetti prettamente tecnici della logistica del Consiglio regionale;
- che con successivi atti dirigenziali si è provveduto all'assegnazione al predetto Ufficio Tecnico di n.1 ingegnere e n.2 geometri di comprovata capacità professionale;

VISTO la delibera della Giunta Regionale n. 100 del 12-01-2001;

VISTO la L.R. n.3 del 27 febbraio 2007;

VISTO la determina dirigenziale Sett. Amm.ne ed Economato n.98 del 5 marzo 2007;

VISTO che le OO.SS., sono state informate sulla proposta formulata con il presente provvedimento;

a voti unanimi

DELIBERA

- per i motivi espressi in premessa, che si intendono integralmente riportati nel seguente dispositivo:
- **a)** di approvare l'allegato Regolamento (ALLEGATO A), che forma parte integrante della presente delibera, con il quale vengono fissati i criteri e le modalità di ripartizione del fondo di cui all'art.11 della L.R. n.3 del 27 febbraio 2007;
- **b) di** stabilire che il presente regolamento si applica per le attività che si svolgeranno dopo la sua approvazione, sempre che le somme per l'incentivazione sono effettivamente previste dal quadro economico dell' appalto e regolarmente accantonate e impegnate;
- **h) di** trasmettere, la presente deliberazione, per i successivi adempimenti di competenza, al settore Bilancio, Ragioneria e Status dei Consiglieri del Consiglio Regionale;
- **i) di** disporre la pubblicazione della presente delibera sul B.U.R.C.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

VISTO: PER LA REGOLARITÀ TECNICA ED ISTRUTTORIA
Il Dirigente del Servizio Gestione Beni e Servizi
Dr.ssa Lucia Corretto

VISTO: PER LA LEGITTIMITÀ
Il Responsabile del Settore Amministrazione ed Economato
Dr. Giulio Angrisani

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA SETTORE AMMINISTRAZIONE ED ECONOMATO

ALLEGATO A

**REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO DI CUI AL
COMMA 1 DELL'ARTICOLO 18 DELLA LEGGE N. 109/1994, COSI' COME RECEPITO
DAL D.Lgs. 163/2006, E ALL'ARTICOLO 11 DELLA L.R. N.3 DEL 27 FEBBRAIO 2007.**

Articolo 1

Finalità.

1. Il presente regolamento ha per oggetto la gestione del fondo interno costitutivo con una somma non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara per l'appalto di un'opera, di un lavoro, di impianti, fornitura di beni e/o servizi ovvero del 30% della Tariffa professionale relativa alla determinazione del compenso per l'attività di progettazione effettuata o per un atto di pianificazione comunque denominato, ai sensi dell'art. 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni con particolare riferimento all'art. 6 della legge n. 415/1998 e della L.R. n.3 del 27 febbraio 2007.

2. La ripartizione del fondo viene effettuata, per ogni singola opera o atto di pianificazione per attività di manutenzione e fornitura e lavori, tra il Responsabile unico del procedimento, gli incaricati della redazione del progetto, dei documenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, della direzione dei lavori e del collaudo, sulla base dei criteri di ripartizione contenuti nel presente Regolamento. Per gli atti di pianificazione, la ripartizione viene effettuata tra il Coordinatore della progettazione, i progettisti, i redattori degli elaborati tecnici e della relazione ed il personale amministrativo di supporto.

Articolo 2

Opere e lavori.

1. Per opere e lavori si intendono tutti gli interventi programmati o comunque eseguiti nell'ambito dell'attività logistica dal Consiglio regionale, per i quali è necessario provvedere all'attività di progettazione e gestione interna dei lavori pubblici e di predisposizione interna degli atti ed elaborati esecutivi tecnico-amministrativi per l'appalto di opere, di lavori, di forniture di beni e/o servizi nonché per la esecuzione con proprio personale o con la formula dell'amministrazione diretta ove applicabile per l'appalto.

2. L'ordine di priorità per la realizzazione delle opere o per la redazione degli atti di pianificazione viene dato dai competenti Organi dell'Amministrazione.

Articolo 3

Progetto esecutivo per l'appalto.

1. I progetti di cui al precedente art. 2 devono avere i caratteri previsti. dall'art. 16 della legge n. 109/1994 e successive modificazioni, nonché dal Regolamento di attuazione, ovvero dalla disciplina regionale vigente e devono essere corredati dagli elaborati progettuali inerenti alle specifiche categorie di opere, conformemente anche alle prescrizioni impartite dal Responsabile unico del procedimento.

2. Per progetto esecutivo, agli effetti del presente Regolamento, si intende ciascuno dei progetti esecutivi in cui si articola il progetto a base d'appalto e di cui alla Sez. 4^ del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 di approvazione del regolamento di attuazione della Legge quadro in materia di LL.PP.

Articolo 4

Attività di progettazione.

1. L'attività di progettazione nell'ambito del Consiglio regionale è demandata all' Ufficio tecnico incardinato nel Settore Amministrazione ed Economato che può, in caso di necessità, chiedere la collaborazione dei tecnici inseriti in Uffici o Servizi di altri Settori, previa autorizzazione del Dirigente del Settore intervenuto.
2. Qualora l'attività di progettazione implichi competenze specifiche o particolari riconosciute da leggi regionali o statali, la stessa deve essere affidata a Uffici o Servizi incardinati nel Settore competente e designato all'attuazione dell'intervento.

Articolo 5

Responsabile del procedimento.

1. Il Responsabile unico del procedimento, qualora non sia il Dirigente del Settore designato, viene nominato dal Dirigente del Settore stesso quale attuatore dell'intervento, nell'ambito del personale tecnico dell'Ente in possesso dei requisiti professionali richiesti. Il Dirigente del Settore attuatore dell'intervento individua anche l' Ufficio o Servizio, eventualmente anche di altro Settore, al quale assegnare il collaudo tecnico - amministrativo in corso d'opera e il collaudo statico.
2. Egli esercita, per ogni singolo progetto o piano, le funzioni previste dalla legge stessa e dal Regolamento di attuazione, nonché il coordinamento del gruppo di progettazione, affidamento, direzione e collaudo dei lavori, tenendo contatti diretti con l'Osservatorio Regionale e con l'Autorità dei LL.PP., ai sensi dell'art. 7 della legge n. 415/1998 nonché con il Dirigente del Settore per ciò che concerne lo sviluppo dei progetti e l'esecuzione del contratto, informandolo ogni qualvolta vi si frappongono ostacoli o sorgono problemi di qualsiasi natura, che potrebbero comportare variazioni rispetto alla programmazione formalizzata con la documentazione di cui al comma 5, del successivo art. 6.
3. Il Direttore dei lavori, con l'eventuale gruppo di supporto, viene nominato secondo le precedenti modalità dal dirigente del Settore attuatore. Il medesimo deve essere un tecnico in possesso di titolo di studio adeguato e di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale o che abbia svolto da almeno cinque anni la propria attività con professionalità nel campo della direzione dei lavori e di logistica per l'Amministrazione.

Articolo 6

Gruppo di lavoro.

1. Al fine di procedere all'elaborazione di ciascun progetto esecutivo, all'aggiudicazione del contratto ed alla esecuzione dell'opera, il Dirigente del Settore designato quale attuatore dell'intervento, sentito l'Ufficio del "Datore di Lavoro", contestualmente alla nomina del Responsabile unico del procedimento, costituisce un gruppo di lavoro, formato da personale in forza al Settore attuatore ed all'Ufficio del "Datore di Lavoro", in possesso delle capacità professionali ed operative specifiche richieste.
2. Le figure da individuare sono tutte quelle che contribuiscono, ognuna per la propria esperienza e professionalità, alle attività intellettuali e materiali utili per la formulazione e redazione degli elaborati progettuali, per l'affidamento e per l'esecuzione del contratto di appalto.
3. I criteri di scelta, sono, a titolo esemplificativo: a) limiti di professionalità dati dalla legge e dalla normativa vigente; b) specializzazione e grado di esperienza, acquisiti nella disciplina specifica e nella categoria di lavori a cui l'opera si riferisce; c) qualità ed entità dell'opera da realizzare, da impiegare ai soli fini della determinazione della consistenza dei gruppi.

4. Il Dirigente del Settore designato quale attuatore dell'intervento convoca una riunione durante la quale, congiuntamente con il Responsabile unico del procedimento e con i componenti del gruppo di lavoro, si provvede a: a) individuare l'opera da realizzare o l'attività da progettare; b) stabilire tutti i passaggi richiesti, incluse le fasi principali (progettazione, affidamento ed esecuzione); c) determinare le date di inizio e di fine per le rispettive attività; d) individuare i componenti del gruppo di lavoro che dovranno eseguire ciascuna attività, stimando la quantità di lavoro necessario; e) assegnare le risorse strumentali occorrenti per lo svolgimento delle attività stesse; f) individuare i costi di ogni singola attività; g) verificare la compatibilità del costo complessivo con quello previsto per l'opera; h) attribuire le aliquote per l'individuazione dei compensi da ricavare dal fondo; i) programmare le modalità di informazione periodica del Responsabile unico del procedimento da parte dei componenti del gruppo di lavoro, in merito all'avanzamento delle attività; l) programmare momenti periodici di verifica comune della realizzazione del programma, al fine di adottare gli interventi correttivi necessari per il rispetto, ovvero per il suo adeguamento.

5. Tale programmazione viene formalizzata in idonea documentazione a cura del Responsabile del procedimento e trasmessa in copia al Settore competente.

6. Le quote del fondo vengono assegnate, in conformità del presente Regolamento, dal Dirigente del settore, designato quale attuatore dell'intervento a ciascun dipendente del gruppo in modo da assicurare un compenso omogeneo alle diverse figure professionali interessate, non trascurando le particolari caratteristiche dell'opera da realizzare o del piano da redigere, nonché a tecnici appartenenti ad altri Settori sentito il Dirigente di ciascun settore intervenuto, qualora ci si è avvalsi della loro collaborazione.

Articolo 7

Istituzione del fondo per opere o lavori.

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, viene istituito il fondo interno di incentivazione della progettazione, della direzione dei lavori e del collaudo, predisposizione degli strumenti generali e attuativi in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, da ripartire tra il personale di cui all'art. 1, comma 2, del presente regolamento.

Articolo 8

Ammontare del fondo per opere o lavori.

1. La percentuale, da applicare all'importo posto a base di gara di un'opera, di un lavoro, di impianto, di un servizio o fornitura, per determinare la somma di cui al comma 1 del precedente art.1 e da corrispondere al personale di cui al comma 2 del precedente art.1, è data dall'applicazione dell' aliquota del 2% dell'importo a base di gara (IVA esclusa) per ogni singolo intervento o attività da appaltare;

2. Per progetti relativi ad appalti indicati nel comma precedente del presente articolo è possibile attribuire una maggiorazione del fondo fino ad un massimo del 2% dell'importo a base di gara (IVA esclusa), qualora si ravvisi una delle cause di complessità di seguito indicate: a) multidisciplinarietà del progetto: ipotesi in cui alla redazione del progetto hanno concorso molteplici specializzazioni e se quindi lo stesso è costituito da più sottoprogetti specialistici ovvero impianti - strutture - studi - prove; b) accertamenti e indagini: ipotesi di ristrutturazione, adeguamento e completamento e in generale se gli studi preliminari del progetto eccedono quelli normalmente richiesti, o vi siano state difficoltà operative e logistiche nel corso delle indagini preliminari e degli accertamenti sopralluogo; c) soluzioni tecnico - progettuali: ipotesi di adozione di soluzioni progettuali che hanno richiesto studi e/o articolazioni più o meno originali o impiego di materiali o tecniche costruttive sperimentali o originali sui quali sono stati effettuati studi o sperimentazioni; d)

progettazione per stralci: ipotesi di difficoltà connesse alla redazione di stralci funzionali, con particolare riferimento alla complessità delle calcolazioni tecniche e computistiche occorrenti.

3. Qualora alcune prestazioni non possono essere svolte da personale dell'Amministrazione in quanto carente di specifiche professionalità o per esigue disponibilità rispetto ai tempi di attuazione, il Dirigente del Settore competente, previo assenso dell'Ufficio di Presidenza, può utilizzare professionalità della Giunta regionale della Campania o professionalità esterne nel rispetto della normativa vigente. Per le residue prestazioni svolte dall'Amministrazione si applicano sempre le relative residue percentuali stabilite.

Articolo 9

Modalità di gestione del fondo.

1. Le somme che vanno a costituire il fondo, così come determinato nel precedente articolo 8, vengono contabilizzate in capo al personale che ha partecipato direttamente al singolo intervento o appalto sulla base dell'apporto individuale e delle responsabilità assunte, avendo a riferimento i coefficienti di ripartizione indicati al successivo articolo 11.

Articolo 10

Erogazione degli incentivi.

1. Le spettanze individualmente maturate vengono liquidate a titolo di retribuzione accessoria per i dipendenti di qualifica non dirigenziale ed a titolo di retribuzione di risultato per i Dirigenti. Le somme di spettanza di questi ultimi sono preventivamente ridotte del 10% a titolo di spese generali. 2. Il Dirigente del Settore designato quale attuatore dell'intervento autorizza la liquidazione di acconti in base alle scadenze individuate nell'apposito documento, previa verifica del rispetto dei tempi in esso previsti.

3. A tali scadenze si considera liquidabile, salvo conguaglio finale, sino ad un massimo dell'80%: a) delle somme relative a progetti che hanno ottenuto l'approvazione da parte degli organi competenti, previa verifica del rispetto dei tempi di programmazione e delle norme di legge e regolamentari, in particolare per quanto attiene il rilascio di autorizzazioni e concessioni idonee per poter eseguire l'opera (ove previsto); b) delle somme relative all'aggiudicazione dei contratti stipulati dall'Ente; c) delle somme relative alla direzione dei lavori e del collaudo in corso d'opera eseguiti.

4. Dopo l'approvazione del collaudo dell'opera o dei lavori o fornitura, il Responsabile unico del procedimento redige una relazione in cui evidenzia i risultati raggiunti confrontandoli con il programma iniziale, le difficoltà incontrate e le soluzioni adottate per risolverle, l'apporto fornito dai vari componenti del gruppo ed una valutazione dello stesso al fine dell'attribuzione, in tutto o in parte, del compenso previsto.

5. L'attività del Responsabile unico del procedimento è valutata dal Dirigente del Settore designato quale attuatore dell'intervento.

6. Il residuo 20% è erogato successivamente all'approvazione del collaudo dell'opera, sulla base delle valutazioni sopra indicate ed a condizione che l'importo di finanziamento iniziale non risulti maggiorato a seguito di varianti di cui al punto d) del comma 1 dell'art. 25 della legge n. 109/1994 e successive modificazioni.

Articolo 11

Assegnazione dell'incentivo.

1. La somma dell'incentivo, determinata con i criteri di cui al precedente articolo 8 per ciascun progetto, è ripartita tra il personale di cui al comma 2 dell'art. 6 in base ai seguenti limiti percentuali: a) il 10% al Responsabile unico del procedimento; b) il 45% al gruppo

che partecipa alla progettazione; c) il 20% al gruppo preposto alla direzione dei lavori; d) il 15% al responsabile della sicurezza; e) il 10% al collaudatore tecnico-amministrativo e statico;

2. L'aliquota di cui alla lettera e), comma 1 del presente articolo è addizionata a quella di cui al punto c) del medesimo comma, nei casi in cui il certificato di collaudo è sostituito con quello di regolare esecuzione.

Articolo 12

Coefficienti di assegnazione dell'incentivo.

1. Gli importi derivanti dall'applicazione dell'articolo 8 del presente Regolamento e spettanti al personale di cui al precedente articolo 11, comma 1, lettere b), c), d) ed e) sono ripartite tra gli stessi secondo i seguenti coefficienti di compenso professionale, che tiene conto delle competenze assunte nell'ambito del progetto: a) La quota del 45% riservata al gruppo che partecipa alla progettazione viene così ripartita tra i tecnici ed i collaboratori:

- 1) il 15% al progettista capogruppo;
- 2) il 55% al gruppo preposto alla progettazione, compreso il piano di sicurezza, che si assume la responsabilità diretta del progetto, firmandolo come progettisti;
- 3) il 20% ai prestatori di attività tecnica connessa ad alcune fasi della progettazione, che non hanno una responsabilità diretta del progetto;
- 4) il 10% ai collaboratori, anche amministrativi, di supporto all'attività di progettazione.

b) La quota del 20% riservata al gruppo preposto alla direzione dei lavori viene così ripartita tra i tecnici ed i collaboratori:

- 1) il 70% al direttore dei lavori;
- 2) il 20% agli addetti alla contabilizzazione;
- 3) il 10% agli assistenti.

Articolo 13

Accorpamento o scorporo di funzioni.

1. Qualora in sede di costituzione del gruppo di lavoro si verifichi l'opportunità di gestire l'intervento accorpando più mansioni in capo ad un unico componente, allo stesso spetta una percentuale dell'incentivo pari alla somma delle percentuali indicate per le singole mansioni svolte. 2. Diversamente qualora sia richiesta in un progetto la partecipazione di più addetti per lo svolgimento di una delle mansioni, la percentuale prevista viene suddivisa tra i componenti del gruppo addetti a quella singola mansione, tenendo conto dell'apporto individuale e sulla base delle responsabilità assunte.

Articolo 14

Esclusione dall'incentivo.

1. Il Responsabile del procedimento che violi gli obblighi posti a suo carico dalla normativa vigente o che non svolga i compiti assegnatigli con la dovuta diligenza è escluso, su decisione del Dirigente del Settore designato per l'attuazione dell'intervento, dalla ripartizione del fondo di cui al presente Regolamento a seguito di revoca del mandato.
2. Il componente del gruppo di lavoro che violi gli obblighi posti a suo carico o che non svolga i compiti assegnatigli con la dovuta diligenza è escluso, su decisione del Responsabile del procedimento, dalla ripartizione del fondo di cui al presente regolamento, sempre dopo la revoca del incarico.

Articolo 15

Attività svolta per fondi terzi.

1. Il presente Regolamento si applica anche per attività svolta per Enti terzi ai sensi dell'art. 6 della legge n. 415/1998.

Articolo 16

Compenso spettante al Responsabile del procedimento per l'attuazione dell'art.31-bis - Legge n. 109/1994.

1. Al Responsabile del procedimento incaricato dal Dirigente del Settore attuatore dell'intervento solo per la definizione dell'accordo bonario di cui all'art. 31-bis della L. n. 109/1994, spetta un compenso pari allo 0,20% dell'importo delle riserve da esaminare.
2. Il compenso viene prelevato dalle somme previste dal quadro economico del progetto dell'opera.

Articolo 17

Pubblicazione.

1. Il presente Regolamento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento del Consiglio regionale della Campania.